

5/2006

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI SICILIANA

(Provincia di Agrigento)

Comune di Siciliana  
Provincia di Agrigento

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEI LOCALI DEL

CENTRO INCONTRO DI ASSISTENZA MINORI, INABILI ED ANZIANI.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno **duemilasei**, il giorno **undici** del mese di **maggio**, alle ore

13,40 in Siciliana e nella Casa comunale,

avanti a me Dott. Calogero Marrella, Segretario del Comune di

Siciliana, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è

parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, sono comparsi i signori:

- da una parte, il Geom. Laureato Tuttolomondo, nato a Montalegno il

26 dicembre 1953, Responsabile della Posizione Organizzativa Tecnica

del Comune di Siciliana, giusta determinazione sindacale n. 106 del

30 dicembre 2005, domiciliato per la carica presso la Casa comunale, il

quale dichiara di agire e stipulare il presente contratto non in proprio,

ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse

dell'Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell'art. 51 della legge 8

giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre

1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

- dall'altra, il Dr. Antonino Marsala, nato a Siciliana il 15 maggio 1946

ed ivi residente in Via Roma, n. 133, (C.F.: MRS NNN 46E15 1723J), il

quale dichiara di agire e stipulare il presente contratto nella sua qualità

Registrato all'ufficio delle entrate di Agrigento al n° 1361... serie 1... il 10/05/2006... previo versamento di € 1321,00  
Il Segretario

		di Presidente dell'Associazione Donatori di Sangue di Siciliana, con sede legale in Siciliana, Via De Gasperi, n. 5, costituita con atto pubblico del 22 maggio 1984, Rep. n. 6083, registrato ad Agrigento il 4 giugno 1984, al n. 3767.	
		Detti comparenti, della cui identità personale e qualità io segretario mi sono accertato a termini di legge e che di comune accordo rinunciano con il mio consenso, alla presenza di testimoni, mi chiedono di ricevere il presente atto, per la migliore intelligenza del quale	
"Co"		SI PREMETTE	
Sar		- che la Giunta comunale, con deliberazione n. 9 in data 15 febbraio 2006, esecutiva ai sensi di legge, ha assegnato al Responsabile della	
Mai		Posizione Organizzativa Tecnica, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione, il raggiungimento dell'obiettivo gestionale avente per oggetto la concessione in comodato d'uso gratuito dei locali del Centro	
		Incontro di assistenza minori, inabili e anziani, non utilizzati dal Comune, alle associazioni locali di volontariato che operano nel sociale;	
1.1		- che il Responsabile della Posizione Organizzativa Tecnica, con determinazione n. 131 in data 27 aprile 2006 (n. 185 R.G.), in esecuzione della sopra citata deliberazione di Giunta, ha stabilito di concedere in comodato d'uso gratuito all'Associazione Donatori di	
loc		Sangue di Siciliana parte dei locali del Centro Incontro di assistenza	
in		minori, inabili e anziani, e precisamente i locali posti al primo piano, da	
pa		condividere con la Confraternita di Misericordia, come meglio individuati	
Da		con la planimetria allegata al presente contratto, escluso il box -	
de		garage e la pertinente pista d'accesso utilizzato quale ricovero	
			Pag. 2

dell'autoambulanza;

- che, con la medesima determinazione, è stato approvato lo schema

di contratto comodato;

- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale

contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

### TUTTO CIO' PREMESO

tra il Comune di Siculiana (d'ora in avanti designato con il termine

"Comune"), come sopra rappresentato, e la "Associazione Donatori di

Sangue" di Siculiana (d'ora in avanti designata con il termine

"Associazione"), nella persona del suo Presidente, Dr. Antonino

Marsala,

### SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto appresso:

#### Art. 1

#### Premessa

1. La premessa narrativa, che i contraenti dichiarano di riconoscere e

confermare, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### Art. 2

#### Oggetto del contratto

1. Il Comune concede in comodato d'uso alla Associazione parte dei

locali del Centro Incontro di assistenza minori, inabili ed anziani, situato

in Via De Gasperi, n. 5, e precisamente metà dei locali posti al primo

piano, come meglio individuati con la planimetria allegata alla presente,

Dai suddetti spazi rimane escluso il box - garage e la pertinente pista

d'accesso utilizzato quale ricovero dell'autoambulanza.

2. Fr	Com	2. Il comodato, in considerazione dell'uso pubblico dei locali e della	
stato	Com	3. I locali vengono concessi in comodato nello stesso stato di fatto e di	
sogg	ed a	comodataria.	
Com	4. All'atto della consegna sarà redatto apposito verbale di consistenza,		
collal	3. L.7	Art. 3	
gratu		1. I locali vengono concessi in comodato d'uso gratuito, allo scopo di:	
		- consentire e facilitare il raggiungimento delle finalità socio-	
1. L.7		sanitarie-assistenziali che l'Associazione persegue, ed in particolare	
in mo	2. L.7	per minori, inabili ed anziani, oltre che allo scopo di destinarli a sede	
regol	3. L.7	di vita dei disabili e dei loro familiari, nonché ogni diversa attività in	
parte		grado di agevolare e migliorare il livello di qualità dei servizi socio	
svolg		sanitari volti all'integrazione sociale dei disabili;	
		- ospitare, promuovere e/o partecipare attivamente a convegni,	
		conferenze, studi e quant'altro utile per la sensibilizzazione sociale ai	
1.1		problemi dell'handicap;	
(cinc		- svolgere ogni ulteriore attività che verrà ritenuta opportuna ed utile	
a m		per il raggiungimento dei risultati sociali ed impliciti nello scopo	
cont		dell'associazione.	

*Contenuto*

a mezzo di apposita scrittura privata. E' escluso il rinnovo tacito del

(cinque), a decorrere dalla data di consegna, con possibilità di rinnovo

1. I locali vengono concessi in comodato per la durata di anni 5

Durata del comodato

Art. 5

svolgimento di taluni servizi.

parte di cooperative del privato sociale cui il Comune abbia affidato lo

3. L'Associazione dovrà consentire l'utilizzazione parziale dei locali da

regolamenti, statali e comunali.

locali, tutte le norme di sicurezza e di igiene, previste dalla legge e dai

2. L'Associazione comodataria dovrà osservare, nella conduzione del

in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

1. L'Associazione comodataria dovrà utilizzare e fare utilizzare i locali

Uso del locale

Art. 4

gratuito per scopi diversi da quelli previsti nel proprio statuto.

3. L'Associazione non potrà utilizzare i locali ricevuti in comodato

collaborazione, allegando la relativa documentazione

Comune l'attività da svolgersi in collaborazione e la forma di

ed assistenziali. L'Associazione dovrà comunicare preventivamente al

sogetti pubblici o privati operanti nel settore dei servizi socio - sanitari

statutarie all'interno dei locali, possa avvalersi della collaborazione di

Comune consente che l'Associazione, per lo svolgimento delle attività

2. Fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 9, comma 1, il

*Man*  
*Contenuto*

4. L/7		2. Il Comune potrà esigere in qualsiasi momento la restituzione
locali		anticipata dei locali concessi in comodato, dando un preavviso di mesi
Amr		sei all'Associazione comodataria, nel caso in cui abbia bisogno di
funzi		disporre dei locali stessi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
5. L/7		Art. 6
a)		Oneri a carico dell'Associazione
intes		1. Sono a carico dell'Associazione le spese di manutenzione ordinaria
conc		dei locali, le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili,
b		acqua e materiale vario, e quant'altro occorra per la pulizia e il buon
inizi		mantenimento dei locali.
fra l		2. Le spese di manutenzione ordinaria degli impianti dovranno essere
		effettuate nel rispetto delle norme CEE e di quelle antincendio.
		3. Si intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti:
1.5		a) la riparazione e il rifacimento di parte di intonaci interni, le
locali		tinteggiature interne, la riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
		b) la riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e
		serramenti interni;
1.1		c) la riparazione e sostituzione di sanitari e relativa rubinetteria;
fun		d) le riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le
Do		apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
pia		e) le riparazioni e sostituzioni di o parte accessoria di tutte le
cor		apparecchiature elettriche istallate;
pril		f) il cambio di lampade, interruttori, punti presa, apparecchi di
2.		illuminazione;
orc		g) la verifica periodica degli idranti
		Pag. 6

ordinari che ritenga necessari per la conservazione dei locali in buono

2. Il Comune potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi

primo piano ai soggetti utilizzatori.

compiere condotte che rendano incompatibili l'uso dei locali posti al

piano ai diversi soggetti utilizzatori, impegnandosi ed astenendosi dal

Dovrà inoltre agevolare il concomitante utilizzo dei locali posti al primo

funzionari o incaricati del Comune riterranno opportuno effettuare.

1. L'Associazione permette ed agevola le visite periodiche che i tecnici,

Modalità di utilizzazione

Art. 8

locali.

1. Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria dei

Oneri a carico del Comune

Art. 7

fra le parti, nel corso di ogni anno.

iniziative socio-sanitarie che il Comune proporrà di attuare in accordo

b) prestare la propria collaborazione tecnico organizzativa per

concessione:

intestare a suo nome i relativi contatti di utenza per tutta la durata della

a) provvedere, a sua cura e spese, agli adempimenti tecnici per

5. L'Associazione dovrà, inoltre:

funzionalità.

Amministrazione Comunale, al termine del contratto, in perfetto stato di

locali in perfetto stato di conservazione, così da poterli riconsegnare all'

4. L'Associazione si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, i

		stato.
	Art. 9	
	Divieti	
	1. L'Associazione non potrà concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, i locali avuti in comodato gratuito, senza l'autorizzazione del Comune.	
	2. Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni allo stato del terreno e dei locali in comodato, senza l'autorizzazione del Comune. Se tali modificazioni o innovazioni dovessero richiedere prove per l'usabilità ed agibilità dei locali, il comodatario dovrà acquisirli a sua cura e spese.	
	Art. 10	
	Responsabilità verso i terzi	
C	1. L'Associazione esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'uso dei locali in comodato.	
A		
D	2. A tale scopo l'Associazione ha stipulato in data 21 aprile 2006 la polizza assicurativa n. 0003.0748355.38, con un massimale di € 1.032.913,80, con la Compagnia di Assicurazione FONDARIA - SAI, Agenzia di Agrigento.	
	Art. 11	
cal	Cauzione	
2.1		
vali	1. A garanzia dell'esatto e puntuale assolvimento degli obblighi previsti nel presente contratto, l'Associazione presta cauzione per complessivi € 8.000,00 annui mediante polizza fidejussoria n. 0003.0748372.38 del	
	Pag. 8	



21 aprile 2006, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione

FONDIARIA - SAI, Agenzia di Agrigento.

Art. 12

Inadempimento e recesso dell'Associazione

1. In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente contratto il

Comune potrà dichiarare la decadenza dell'Associazione comodataria

con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

2. Qualora l'Associazione intenda recedere dal presente contratto,

prima della scadenza deve darne preavviso di sei mesi.

Art 13

Codice fiscale

1. Le parti dichiarano come segue il proprio codice fiscale:

Comune di Siculiana: C.F./P.I.: 00238120844;

Domicilio fiscale: Siculiana, P.zza Ten. G. Basile, n. 23;

Associazione Donatori di Sangue: C.F./P.I.: 93003830846

Domicilio fiscale: Siculiana, Via De Gasperi, n. 5.

Art. 14

Registrazione del contratto

1. Le spese di stipula e per la registrazione del presente contratto,

dependenti e conseguenti, tutte incluse e nessuna esclusa, sono a

carico dell'Associazione.

2. Per gli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente contratto, ha

valore presunto annuo di 5.000,00.

Art. 15

Disposizioni generali e finali

Pag. 9

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle

disposizioni di legge in materia.

2. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che

all'Associazione comodataria ed a terzi potessero derivare dalla

presente concessione.

3. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che

possa nascere durante l'utilizzazione dei locali. Qualora ciò non fosse

possibile, ogni controversia sarà definita al giudizio di tre arbitri nominati

uno dal Comune, uno dall'Associazione comodataria ed uno dal

Presidente del tribunale di Agrigento.

4. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato

domanda di arbitrato.

5. L'Associazione comodataria dichiara di conoscere e di approvare

espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile,

le clausole inserite nel presente atto.

Chiesto, io Segretario ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante

lettura alle parti che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla

loro volontà. Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato di cui

prendono visione e che dichiarano di ben conoscere.

Quest'atto scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e

vigilanza, a mezzo di elaboratore elettronico, su pagine 9 e righe 22 fin

qui della decima pagina, viene firmato come segue.

p. IL COMUNE COMODANTE p. L'ASSOCIAZIONE COMODATARIA

IL RESPONSABILE P. O. TECNICA

(Geom. Laureato Tutolomondo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Antonino Marsala)


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Calogero Marrella)

*[Handwritten signature]*



*Handwritten signatures and initials.*

